

STATUTO

Titolo I Denominazione - Sede - Durata

ARTICOLO 1) Costituzione e denominazione

E' costituita con sede nel comune di Grosseto la società cooperativa denominata "SAN ROCCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA".

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 2) Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Titolo II Scopo - Oggetto

ARTICOLO 3) Scopo mutualistico

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza finalità speculative ed ha per scopo quello di giovare all'economia agricola dei soci, di migliorare le loro condizioni morali e materiali e quelle delle loro famiglie e di commercializzare e valorizzare al meglio le produzioni agricole dei propri soci.

La cooperativa si propone inoltre di promuovere la concentrazione dell'offerta dei prodotti sui mercati e la regolarizzazione dei relativi prezzi a vantaggio dei soci.

La cooperativa può operare anche con terzi.

ARTICOLO 4) Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'attività agricola così come definita dall'articolo 2135 del codice civile, ovvero la coltivazione di fondi agricoli che a qualsiasi titolo siano nella disponibilità della cooperativa, la silvicoltura, l'allevamento di animali e qualunque altra attività connessa con le precedenti.

La società potrà anche svolgere:

- 1 Attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, oppure conferiti dai soci curandone anche il trasporto dai luoghi di produzione ai luoghi di vendita;
- 2 Attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge;
- 3 Acquistare e gestire macchine agricole per uso collettivo e gestire officine per la riparazione delle stesse e delle macchine ed attrezzature agricole dei soci;
- 4 Acquistare, sia da terzi che da soci, prodotti, macchine, attrezzature, materiali ed ogni altro bene utile all'agricoltura al fine di ricederli ai soci;
- 5 Acquistare, ricevere in locazione o ad altro titolo terreni agricoli, aziende agricole e zootecniche, stabilimenti ed impianti per le attività connesse o complementari a quelle agricole, sia per la gestione diretta, sia per ricederli o affidarne la gestione ai soci ;

6 Gestire spacci per la vendita di prodotti agricoli, beni e attrezzature per l'agricoltura, mangimi, animali da allevamento.

La cooperativa potrà svolgere le attività di cui ai punti precedenti anche nei confronti di terzi.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre, potrà per delibera dell'organo amministrativo:

assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese, società, cooperative, consorzi, o enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo prestiti in denaro e prestando anche proprie fideiussioni;

instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari e concedere e ricevere fideiussioni;

dare adesioni ad enti e organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli delle cooperative;

dare adesioni e partecipazioni ad associazioni di produttori previste dall'articolo 3 n. 1 del reg. U.E. 1360/78 e legge 20/10/1978 n. 674 ed eventuali successive modifiche;

effettuare la raccolta dei prestiti dai soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci;

emettere obbligazioni come previsto dalle vigenti disposizioni legislative;

contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi altra forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie, nonché acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati dalla legge;

costituire ed essere soci di società per azioni e società a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

La società potrà infine compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali, di locazione finanziaria, anche immobiliare, e qualsiasi altra operazione ritenuta utile o necessaria, e comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Titolo II Soci

ARTICOLO 5) Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono diventare soci gli imprenditori agricoli sia singoli che associati, ed anche persone giuridiche, cooperative, consorzi, associazioni, nonché ogni altro ente che opera in agricoltura.

Salvo diversa valutazione dell'organo amministrativo non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

ARTICOLO 6) Disciplina di ammissione

Le domande di ammissione a socio devono essere presentate all'organo amministrativo e dovranno indicare:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni, od enti la domanda di ammissione dovrà contenere oltre a quanto

richiesto ai precedenti comma b),c) e d) del presente articolo:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale e l'attività svolta;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- la copia della deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione, che deve essere presa con il voto favorevole di tanti consiglieri che costituiscono almeno la metà del plenum dei consiglieri, deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 7) Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo;
- b) del capitale sottoscritto;
- c) del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- d) della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- e) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ARTICOLO 8) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, fallimento, esclusione o causa di morte se il socio è persona fisica;
- per recesso, fallimento, esclusione, scioglimento, o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 9) Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in

corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 10) Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo amministrativo essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società e fomenta dissidi e disordini fra i soci;
- c) che non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nel regolamento previsto dall'articolo 38 oppure le disposizioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo, verso la società;
- e) che abbia perduto i requisiti per essere socio.

Nei casi indicati alle lettere c) e d) il socio inadempiente è invitato a mezzo lettera raccomandata dal presidente del consiglio di amministrazione a mettersi in regola. Entro otto giorni dalla data della lettera, il socio può esporre le proprie ragioni. Trascorso tale termine l'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo con effetto immediato, nei casi più gravi, entro un mese negli altri casi.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 11) Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 12) Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate ed eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22 lettera c), oltre al sovrapprezzo eventualmente versato ai sensi dell'articolo 7 lettera a) punto 2). La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 13) Morte del socio

Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno il diritto di ottenere un rimborso delle azioni interamente liberate del loro dante causa, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo, oppure possono richiedere che uno o più di essi succeda nella qualità di socio e nella partecipazione stessa. Il designato però diventa socio a condizione che possieda i requisiti e che la designazione venga accolta dall'organo amministrativo al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla morte del socio. I successori qualora e fino a quando non siano ammessi come soci, devono designare tra loro la persona che li rappresenti in tutti i rapporti con la società e notificare per iscritto tale designazione all'organo amministrativo.

ARTICOLO 14) Limitazioni al rimborso e responsabilità dei soci cessati.

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso delle azioni, con lettera raccomandata, pena di decadenza, entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto. Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione delle azioni si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della partecipazione. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV Soci sovventori

ARTICOLO 15) Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ARTICOLO 16) Conferimenti dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 500 euro ciascuna. Ogni socio sovventore deve sottoscrivere almeno 20 azioni.

La società ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

ARTICOLO 17) Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte previo gradimento dell'organo amministrativo.

In nessun caso le azioni sottoscritte dai soci sovventori possono essere trasferite per atti tra vivi.

ARTICOLO 18) Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'organo amministrativo dei soci con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Il socio sovventore ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del conferimento; i voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale; qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuito per legge ed il numero dei

voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito, mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che è stato utilizzato il capitale conferito dai soci ordinari. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 19) Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta, a semplice richiesta, qualora sia decorso il termine di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. In questo caso, come pure in quello di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 22 lettera c).

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO V

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

ARTICOLO 20) Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale di 25 euro. Ciascun socio non può avere un numero di azioni che nel complesso superino il massimo stabilito dalla legge; ogni soci deve sottoscrivere, comunque, un numero di azioni non inferiore a 30 (trenta).

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di euro 500.

b) dalla riserva legale formata con le quote degli utili di cui all'articolo 22, dai residui attivi di cui all'articolo 14 e dalle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo costituito con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7 lettera a) punto 2;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

ARTICOLO 21) Vincoli sulle azioni e loro alienazione.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o a vincoli di qualsiasi specie e si intendono vincolate a favore della cooperativa a garanzia delle obbligazioni eventualmente contratte dal socio verso la stessa. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste dal precedente articolo 5 e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60

giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

ARTICOLO 22) Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31/01/1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31/01/1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 20.

Ferme restando le disposizioni obbligatorie per legge, l'assemblea potrà deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alla riserva legale.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, anche sovventori, né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

Non possono essere distribuite riserve tra i soci cooperatori, sia durante l'esistenza della società che al suo scioglimento.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi fra la cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI Clausole mutualistiche

ARTICOLO 23) Limiti alla distribuzione degli utili

Non possono essere distribuiti ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Ai soci cooperatori che abbiano sottoscritto strumenti finanziari non può essere attribuito un

dividendo in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 24) Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23 lettera c), dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31/01/1992 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VII Organi sociali

ARTICOLO 25) Organi

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio di amministrazione
- il collegio di sindaci
- il revisore contabile

ARTICOLO 26) Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi tramite avviso pubblicato sul quotidiano "IL TIRRENO" o su "LA NAZIONE" o su "IL CORRIERE DELLA MAREMMA" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, oppure mediante lettera raccomandata A.R. spedita a ciascun socio all'indirizzo risultante dal libro soci (o altro mezzo idoneo che comporti la prova dell'avvenuta ricezione) almeno 8 giorni prima dell'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che non dovrà essere tenuta nello stesso giorno a quello stabilito per la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con il diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 27) Funzioni dell'assemblea

L'assemblea:

- a) approva il bilancio;
- b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 19 e ne approva il relativo regolamento;
- c) procede alla nomina delle cariche sociali;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci;
- e) approva gli eventuali regolamenti;
- f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta nei tempi indicati dall'articolo 22.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda

necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ARTICOLO 28) Assemblea straordinaria

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sugli argomenti previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

ARTICOLO 29) Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritti al voto.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberazioni sullo scioglimento anticipato della società, sulle modifiche delle norme statutarie, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Nei casi previsti dalla legge i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata, dai soci intervenuti in assemblea, con lettera raccomandata non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti, non oltre quindici giorni dalla data di iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali dovranno essere fatte a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 30) Voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel versamento delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 18.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci aventi diritto al voto o dal coniuge, o da un parente fino al terzo grado o da un affine fino al secondo grado che collabori all'impresa del delegante e sia iscritto nell'apposita gestione previdenziale.

Ciascun socio può rappresentare non più di due soci.

Non possono essere portatori di deleghe gli impiegati della cooperativa e gli altri soggetti di cui all'articolo 2372 del codice civile.

ARTICOLO 31) Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente del consiglio di amministrazione ed in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano d'età.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci di partecipare all'assemblea, per constatare che questa sia regolarmente costituita e per regolare la discussione.

ARTICOLO 32) Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio d'amministrazione che è composto da un numero di consiglieri variabile da 5 a 11.

Gli amministratori sono eletti dall'assemblea che ne determina di volta in volta il numero.

Possono essere eletti alla carica di amministratore, oltre che in soci in regola con il versamento del capitale sociale, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo dei soci stessi.

Gli amministratori devono comunque essere scelti, come minimo, per la quota di 2/3 tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ovvero tra il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del socio stesso che collaborino all'impresa del socio e siano iscritti nell'apposita gestione previdenziale.

Il consiglio d'amministrazione resta in carica 3 esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato può provvedere alla compilazione di una lista indicativa di candidati.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed un vicepresidente; può inoltre delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più tra gli amministratori oppure ad un comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso consiglio.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che questa sia deliberata dall'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi almeno 5 giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti a mezzo telegramma in modo che i consiglieri e i sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio: a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle adunanze del consiglio saranno considerati dimissionari e il consiglio provvederà alla loro sostituzione.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 33) Integrazione del consiglio

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati

restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 34) Rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere, sia da pubbliche amministrazioni che da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, ai consiglieri delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore, il quale partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 35) Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti, secondo le tariffe previste dai dottori commercialisti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile e la perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza, di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente del collegio, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 36) Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'assemblea dei soci.

L'assemblea determina secondo le tariffe dei revisori contabili il compenso spettante al revisore o

alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede sociale.

Si applicano al revisore contabile tutte le norme dettate per lo stesso in materia di società per azioni.

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409-bis, comma 3 del codice civile il controllo contabile è affidato al collegio sindacale, salva diversa delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO VIII

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 37) Scioglimento anticipato

In caso di scioglimento della società, l'assemblea, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 38) Regolamenti

Il funzionamento tecnico e amministrativo della società è disciplinato da un regolamento interno da compilarli a cura del consiglio di amministrazione e che potrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

ARTICOLO 39) Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di devoluzione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 40) Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal Consiglio arbitrale della C.C.I.A.A di Grosseto, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla domanda di arbitrato.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Se la domanda di arbitrato è proposta dalla società, o nei suoi confronti, deve essere depositata nel registro delle imprese prima della nomina degli arbitri.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà eletta presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Ai sensi dell'articolo 36 del D.LGS 5/2003 il collegio arbitrale dovrà decidere nei termini di cui all'articolo 820 c.p.c. che decorrono dalla data di accettazione della loro nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Il lodo sarà appellabile.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette ad arbitrato ai sensi del presente articolo anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le norme procedurali del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5 e, in via sussidiaria, le norme del codice di procedura civile, nonché in via sussidiaria quelle del regolamento arbitrale nazionale della C.C.I.A.A. di Grosseto.

ARTICOLO 41) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.